**Rapporto**

 22 marzo 2018 ISTITUZIONI

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici**

**sull'iniziativa parlamentare 11 dicembre 2017 presentata nella forma generica da Matteo Pronzini "Modifica della Legge organica comunale (LOC): basta versamenti forfettari ai partiti a livello comunale"**

«*Il Cantone riconosce la funzione pubblica
dei partiti politici e ne favorisce l'attività*».

(art. 25 della Costituzione della
Repubblica e Cantone Ticino)

# I. INTRODUZIONE

In data 11 dicembre 2017 il deputato Matteo Pronzini ha depositato, in forma generica, l'iniziativa parlamentare in esame, praticamente "gemella" di un'altra di analogo tenore, proposta a livello cantonale e intesa ad abrogare l'art. 161 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) e a modificare l'art. 162 della stessa*,* onde eliminare il contributo annuo di fr. 40'000.- e il supplemento di fr. 3'000.- per ogni deputato, nonché l'indennità prevista per le sedute di gruppo.

L'atto parlamentare in sé non contiene motivazioni particolari a sostegno della proposta. Come per l'iniziativa "gemella" dobbiamo quindi riferirci all'audizione del deputato Pronzini, avvenuta in occasione della seduta commissionale del 1° marzo.

# II. AUDIZIONE DELL'INIZIATIVISTA

Come detto, la scrivente Commissione ha provveduto all'audizione del deputato Pronzini, in veste di iniziativista, nella sua seduta del 1° marzo u.s. Egli ha motivato entrambe le sue proposte sostenendo che il finanziamento dei partiti politici dovrebbe competere unicamente ai loro aderenti, non agli enti pubblici, tanto più che – a suo dire – in alcuni casi il contributo ai gruppi parlamentari andrebbe in realtà a beneficio dei partiti, i quali accantonerebbero poi i soldi allo scopo di utilizzarli nelle future campagne elettorali.

# III. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ha preso posizione sull'iniziativa in esame con la risoluzione governativa n. 520 del 6 febbraio 2018, invitando a non aderirvi. Il Governo ricorda innanzitutto che la LOC non pone limiti particolari in merito, poiché «*considera che quest'ambito rientri nell'autonomia comunale*», trattandosi in effetti di una questione regolata nell'ambito del diritto comunale in diversi regolamenti organici.

Tali disposizioni disciplinano in effetti:

- l'eventuale attribuzione di importi fissi annui ai gruppi presenti nei Consigli comunali;

- gli eventuali supplementi per ogni membro del gruppo;

- eventuali importi fissi annui per i consiglieri comunali non facenti gruppo, oppure un versamento "una tantum" per le rispettive liste;

- ai gruppi può inoltre essere consentito l'uso gratuito di sale comunali.

Il Consiglio di Stato aggiunge che «*la motivazione del versamento […] è indicata nel voler permettere lo svolgimento indipendente ed efficace dei compiti e delle funzioni di interesse pubblico che competono ai gruppi del Legislativo*». Il Governo ritiene inoltre che non vi siano «*disposti di legge superiori o altre ragioni che impongano di intervenire con divieti nella LOC*», tanto più che detti contributi «*possono essere letti come legittimo sostegno agli oneri finanziari che derivano agli attori politici locali […] dalla loro partecipazione al processo democratico e istituzionale*». Nella presa di posizione si ricorda infine che ciò rientra nello spirito dell'art. 25 della Costituzione cantonale, che recita: «*il Cantone riconosce la funzione pubblica dei partiti politici e ne favorisce l'attività*».

# IV. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

La scrivente Commissione condivide integralmente le considerazioni del Consiglio di Stato, mentre dissente dai giudizi espressi dall'iniziativista. Non ne condivide infatti né la valutazione genericamente negativa sui partiti, né quella, altrettanto negativa, sull'attività dei loro gruppi parlamentari. Occorre peraltro rilevare che i partiti, in democrazia, sono uno strumento basilare per il funzionamento dello Stato e delle sue istituzioni. Specie a livello locale, essi facilitano inoltre la partecipazione dei cittadini al processo decisionale. Occorre pure sottolineare che la Costituzione cantonale, come osservato dal Consiglio di Stato, ne riconosce esplicitamentela funzione pubblica e raccomanda di favorirne l'attività.

# V. CONCLUSIONE

Per i motivi esposti, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio a non dare seguito all'iniziativa parlamentare in esame.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Franco Celio, relatore

Agustoni - Aldi - Bacchetta-Cattori -

Bignasca - Brivio - Censi - Ducry -

Durisch - Filippini - Gianella -

Lepori - Merlo (con riserva) - Ortelli -

Pedrazzini - Viscardi